



COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48
segreteria@comune.montoggio.ge.it

DETERMINAZIONE n. 081 del 19/12/2018

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Convenzione svolgimento servizi vari.

L' anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre

Il Responsabile dell'Area

Vista la Deliberazione n. 95/2018 GM del 13/12/2018;

Vista la necessità di assicurare la continuità dei servizi di pulizia uffici, scodellamento pasti scuola infanzia e servizio di pre e post scuola primaria/secondaria,

Considerato che detti servizi sono attualmente svolti dalla Cooperativa "Le Formiche" con sede in Serra Ricco' – Via Medicina n. 56G;

Verificato che i servizi vengono svolti scrupolosamente e con soddisfazione dell'utenza;

Accertato che la Convenzione sottoscritta con la Cooperativa sociale "Le Formiche" con scadenza il 31/12/2018, per l'espletamento dei servizi di pulizia uffici, mensa scolastica, e servizi pre e post scuola, e se del caso manutenzione verde pubblico;

Stabilito di procedere alla stipula di nuova Convenzione con la Cooperativa "Le Formiche" in modo da dare continuità ai servizi di cui sopra;

Vista la Legge 381/1991 ed il D.P.R. n. 384/2001;

Visti lo Statuto dell'Ente;

Visto il "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto il "regolamento di contabilità"

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

- Attesa** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto del Sindaco in data 16/01/2018 , di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

DETERMINA

- Di procedere alla stipula di nuova Convenzione con la Cooperativa sociale "LE FORMICHE" con sede il Via Medicina, n. 56 G – Serra Riccò (GE) , per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020, per i seguenti servizi:

Servizi vigilanza pre/post scuola;

Scodellamento pasti mensa scolastica (scuola infanzia), in collaborazione con personale scolastico;

Pulizia uffici comunali;

Manutenzione verde pubblico (occasionale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Sandro Morando)

DETERMINAZIONE n. 081 del 19/12/2018

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Convenzione svolgimento servizi vari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell'Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile;
- Sulla presente Determinazione SI APPONE ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria con l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Montoggio Li. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI VARI.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre, presso la sede del Comune di

Montoggio, Via IV Novembre 18

TRA

Il Comune di Montoggio, con sede legale in Via IV Novembre 18, C.F. 80007310107, P.I. 00912760105, rappresentato dal Sig. Sandro Morando in qualità di Responsabile dell'ufficio Segreteria/Polizia Municipale;

E

La Cooperativa sociale "Le Formiche", avente sede a Serra Riccò. Via A. Medicina, 56G, C.F. e P.I. 0369829017, iscritta all'Albo regionale con provvedimento n. 116 del 20/05/1998 Sez. B, nella persona del suo legale rappresentante Lucia Rosa Malagoli nata a Genova il 11/12/1950, all'uopo autorizzata.

PREMESSO

Che la Cooperativa risulta iscritta al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con il n. identificativo 355683.

Che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto del protocollo d'intesa l'Ente si propone i seguenti obiettivi:

1. economicità ed efficienza nei servizi,
2. inserimento lavorativo di persone appartenenti a "fasce deboli",

- che la Cooperativa è nata con l'incentivo economico professionale dei Comuni del Distretto n. 49 ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopracitati;

- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le funzioni elencate all'art. 4 dello Statuto.

Le suddette attività formano oggetto del presente protocollo d'intesa e saranno meglio definite negli specifici termini contrattuali di volta in volta, a seconda delle necessità, con provvedimento del Responsabile del Servizio interessato,

- che la Cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica aziendale,
- che, in media fra i lavori annualmente affidati, le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono almeno il 30% del totale dei lavoratori e che il numero degli stessi, nonché il monte ore saranno meglio specificate nei contratti affidamento dei singoli servizi;
- che per le finalità di cui al presente protocollo d'intesa saranno redatti in collaborazione con i competenti servizi i relativi progetti ai sensi dell'art. 10, c. 3, della L.R. n. 23/93,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente potrà affidare alla Cooperativa la fornitura dei servizi tra quelli elencati nella premessa del presente atto, di volta specificati con appositi disciplinari e finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, c. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di affidare ad altri soggetti gli eventuali servizi descritti nella premessa, secondo le modalità di legge.

Il Comune potrà erogare contributi economici in base a quanto previsto dall'Art. 15 della L. R. 23/93 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art.1, c. 1, nel rigoroso rispetto del disciplinare approvato con provvedimento del Responsabile di Servizio con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una struttura idonea al raggiungimento sia dell'esatta fornitura sia alla realizzazione delle attività di inserimento lavorativo.

Art. 3

La Cooperativa si impegna a reperire i lavoratori, compresi gli svantaggiati da inserire nelle attività per il loro recupero, prioritariamente sul territorio distrettuale, o ricercando la collaborazione degli Enti pubblici competenti e/o convenzionati e dell'Agenzia per l'Impiego della Liguria, nel rispetto delle competenze territoriali dell'Ente.

Tali lavoratori dovranno, in ogni caso, possedere i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e nei loro confronti la Cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa in collaborazione con l'Ente.

La Cooperativa dovrà individuare e comunicare il nominativo del Responsabile tecnico per i profili di inserimento lavorativo.

Art. 4

Ai fini del presente accordo, la Cooperativa sociale può utilizzare volontari e volontari in servizio civile, nella quantità, nei campi e con le modalità previste dall'art. 2 della legge 381/91, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalla presente convenzione.

Per ogni incarico, la Cooperativa sociale trasmette, periodicamente, ogni tre mesi, l'elenco nominativo di tali figure corredato delle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 2 legge n. 381/91.

Art. 5

La Cooperativa si impegna per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo ad utilizzare lavoratori svantaggiati e con le caratteristiche determinate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

Art. 6

La Cooperativa ha l'obbligo di inquadrare tutti i propri dipendenti (soci e non) secondo quanto previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali.

Art. 7

L'Ente opererà gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse per notizia anche alla cooperativa.

In ogni caso la Cooperativa è tenuta a redigere e a trasmettere all'Ente una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

L'Ente opererà inoltre specifici controlli volti a verificare la reale applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

Art. 8

L'Ente si impegna a pagare correttamente il corrispettivo delle forniture, stabilito in Euro 21,00 IVA compresa, per i servizi di mensa scolastica, pulizia uffici e servizio pre-post scuola, per un totale massimo di ore 850 equivalente ad € 17.850,00 , ed in Euro 23,13 IVA inclusa per i servizi di manutenzione verde pubblico e varie(occasionale), comprensivo di attrezzatura e veicolo occorrente per un totale massimo di ore 550 equivalenti ad € 12.721,50, che sommati al precedente importo risultano € 30.571,50. Tali somme si intendono annue.

Il pagamento avverrà a fronte di presentazione di fattura supportata da idonea documentazione (ovvero nel caso di forniture continuative mediante pagamenti posticipati a fronte di fattura).

Il corrispettivo sarà adeguato all'inizio di ogni anno nella misura dell'incremento del costo della vita elaborato dagli indici ISTAT per l'anno precedente e degli eventuali maggiori oneri derivati dall'applicazione del C.C.N.L., ove concordato nel singolo atto di affidamento del servizio.

Art. 9

In ogni caso in cui l'Ente dovesse rilevare che l'andamento del servizio affidato con i principi di cui al presente protocollo d'intesa, non è conforme al disciplinare sottoscritto dalle parti, la stessa contesta l'inadempimento alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la Cooperativa al rispetto dei termini dell'accordo sottoscritto, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva inadempienza, l'Ente procede direttamente alla

diffida secondo il procedimento indicato nel comma precedente.

Art. 10

Il presente accordo – protocollo d'intesa è risolto, con semplice dichiarazione di parte nei seguenti casi:

di ipotesi di cui all'art. 9, c.2 e c. 3;

di grave e provato inadempimento della Cooperativa atto a compromettere il risultato della gestione;

di inadempimenti relativi a:

pagamenti delle forniture

non rispetto delle modalità contrattuali.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dell'Ente alla Struttura Regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 11

Il presente accordo sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12

Il presente accordo scadrà il 31/12/2020.

Art. 13

La Cooperativa si impegna a presentare autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e art 47 D.P.R 28/12/2000 n 445, ed a sottoscrivere, se del caso, il Documento di Valutazione dei rischi (DUVRI) così come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 di cui sopra.

La Cooperativa si impegna altresì a presentare polizza delle polizze assicurative inerenti alle mansioni ed al personale utilizzato.

La Cooperativa Sociale "Le Formiche" Il Vicepresidente
(Lucia Rosa Malagoli)_____

Il Comune di Montoggio

Il Responsabile del Servizio (Sandro Morando)_____